



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 3/2024

Procedimento Disciplinare RPNI n. 7/2023

a carico del tesserato **LILLA DELLA MONICA Angelo**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Simona Crispo, Presidente, Cesare Fumagalli e Michele G. Micalizzi, componenti, esaminati gli atti, ascoltato l'intervento del Procuratore Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

nei confronti del tesserato **LILLA DELLA MONICA Angelo**

ooooo

L'attuale giudizio consegue alla segnalazione della Giuria d'Appello che, intervenendo sul gravame opposto alla decisione del Comitato delle Proteste della regata Classe Tecno 293 svoltasi il 28 giugno 2023 in Arzachena, aveva conclusivamente rilevato come gli Ufficiali di gara avessero trascurato l'opportunità di convocare un'udienza al fine di valutare l'eventuale infrazione della regola 69 RRS da parte del concorrente Lilla Della Monica, ritenendo che il comportamento di questi, sebbene già sanzionato con l'irrogazione di penalità previste dal regolamento tecnico, meritasse il vaglio della Procura Federale per l'irrogazione di specifiche sanzioni di natura disciplinare.

La Procura provvedeva pertanto alla apertura delle indagini in data 17 novembre 2023, e, valutati gli accertamenti compiuti e le deliberazioni assunte dal Giudice Tecnico, il supporto testimoniale raccolto e gli scritti prodotti dall'indagato nel corso del procedimento davanti alla GdA, considerava compiuta l'attività istruttoria e, il 15 gennaio 2024, comunicava all'interessato l'intendimento di deferirlo a giudizio, depositando l'atto di deferimento il successivo 1° febbraio.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





All'udienza del 5 marzo 2024 di tale atto il Tribunale dichiarava la nullità *“rilevata la tardiva comunicazione al tesserato della chiusura delle indagini preliminari e informazione di intendimento di deferimento, rilevato, quindi, che il tesserato non è stato posto in condizioni di esercitare i diritti e le facoltà di cui all'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia”*, e disponeva in coerenza restituzione degli atti all'Ufficio.

La Procura Federale rinnovava l'azione disciplinare depositando un nuovo atto di deferimento in data 19 marzo 2024. In tale atto, che integralmente riprendeva i contenuti del primo, e ritenendo accertato che l'incolpato, nel corso dell'evento sportivo del 28 giugno 2023, avesse stratonato e provocato la caduta in acqua della concorrente Giulia Maglioni, gli contestava di avere agito con violenza e prevaricazione in violazione ai principi di lealtà e rispetto reciproco nel corso di una competizione sportiva, e di avere pertanto infranto il disposto dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia RdG e gli artt. 1, 3, 7 del Codice Etico-Sportivo Federale.

Il prevenuto (che, accompagnato da un difensore non costituito, era comparso alla udienza in cui era stata dichiarata la nullità della prima richiesta di deferimento) dopo aver frapposto reiterati (e all'apparenza strumentali) impedimenti alla comparizione, ed avendo ottenuto differimento della udienza di discussione al 23 aprile 2024, ometteva di comparire e non depositava alcuna memoria a difesa benché esplicitamente avvertito della possibilità di poterlo fare. Alla stessa seduta il medesimo difensore sopra citato chiedeva e non otteneva accesso perché ancora una volta privo di procura.

In conclusione il Procuratore Federale ha sostenuto le ragioni dell'incolpazione in conformità all'atto di deferimento ed ha chiesto applicarsi la sanzione della sospensione di mesi dodici da tutte le attività federali.

In esito il Tribunale, ritiratosi in camera di consiglio, ha disposto il rinvio a nuova udienza per la lettura del dispositivo di sentenza.

ooooo

La prova dei fatti contestati deve aversi per acquisita, per essere stata oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice di prossimità e della corte preposta all'esame del gravame. Costituisce, infatti, oggetto certo della ricostruzione in punto di fatto che l'accusato, al termine della prova in questione si era trovato a stretto contatto con la Maglioni, e che per una irregolare manovra di questa non aveva potuto evitare che le rispettive tavole venissero a collidere (per tale ragione l'avversaria aveva subito la squalifica nella prova conclusa).



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





Senonché era anche accaduto che il Della Monica, erroneamente presumendo di non avere ancora tagliato il traguardo e stimando che il fatto occorso gli impedisse materialmente di farlo, all'evidente scopo di liberare sé stesso e il proprio natante dall'ostacolo aveva violentemente stratonato l'avversaria afferrandola per il trapezio e scaraventandola in acqua, subendo per tale azione una squalifica non scartabile.

Avuto per certo che il fatto si è svolto in tali termini, non può essere dubbio che nella condotta accertata debbano rilevarsi aspetti comportamentali idonei ad infrangere primarie norme di specifica valenza etica (specificamente quelle che impongono il Fair Play come principio di rispetto dell'avversario) e che tanto conduca a qualificare il fatto come illecito disciplinare legittimando il sindacato di questo giudice.

Concorre, a conferire all'azione violenta carattere di indubbia volontarietà, la circostanza, accertata dal CdP, che a seguito della collisione il prevenuto fosse caduto in acqua, atteso che nel lasso temporale non irrisorio intercorso fra collisione e reazione (occorreva risalire sulla tavola, discostarla dall'altra, recuperare la vela anch'essa caduta) l'accusato avrebbe avuto modo e agio di disinnescare l'aggressività e la deprecabile irruenza che invece ha impiegato nella materiale rimozione dell'ostacolo alla navigazione rappresentato dalla Maglioni.

Né giovano alle ragioni defensionali del prevenuto le ammissioni contenute negli scritti prodotti nel corso del procedimento davanti il giudice tecnico (*"...ho tirato la ragazza in acqua perché non mi permetteva di ripartire...; ..."il mio gesto di spostare la ragazza in acqua" ...;"il mio gesto ... non lo trovo grave ma lo ho effettuato con l'intenzione di una sgridata educativa" ...*). Dagli stessi è agevole desumere un evidente e consapevole disegno di liberare la propria vela giacente in acqua e coperta da quella dell'avversaria, la determinazione di farlo in tempi particolarmente rapidi, la chiara percezione che tale scopo sarebbe stato efficacemente raggiunto solo attraverso la materiale rimozione della concorrente dalla tavola: in definitiva l'intento di portare a termine l'azione pur avendo chiara percezione degli effetti e coscienza della intrinseca illiceità. Sono tutti elementi dell'azione palesemente ammessi o deducibili per lineari sillogismi e dimostrano la consapevole autorappresentazione dell'irregolarità dell'azione e la ferma volontà di portarla comunque a termine.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





In punto di parametrizzazione della sanzione disciplinare all'azione concreta, non si rinvencono sufficienti ragioni per accedere alle conclusioni della Procura Federale. L'azione appare oltre ogni dubbio lesiva delle norme poste a presidio dei principi di lealtà probità e rispetto dell'avversario, e tuttavia l'atto dannoso, più che ad una sconsiderata violenza (della cui certa compresenza non si raccolgono sufficienti prove) sembra più propriamente doversi ascrivere ad una forma di prepotenza agonistica e di spregiudicata irruenza. Se ne ha una difforme valutazione della sanzione applicabile, stimando più equo commisurarla alla misura di 2 (due) mesi di sospensione dalle attività federali.

PQM

Il Tribunale Federale, composto come in epigrafe, visto l'art. 61 RdG, e gli artt. 1, 3, 7 CCES, definitivamente pronunciando, dichiara fondata la responsabilità disciplinare del tesserato Angelo Lilla Della Monica, dichiara fondato il capo di accusa di cui all'atto di deferimento, e commina all'incolpato la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione da tutte le attività federali.

Così deciso in Genova il 15 maggio 2024.

Il Presidente f.f.
Simona Crispo

Il componente estensore
Michele G. Micalizzi

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 15/5/24



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

